

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari

Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)

Tel.: **080.4320411** - Fax: **080.4322562**

Email: **mailbox@bccalberobello.it** Sito internet: **www.bccalberobello.it**

Registro delle Imprese della CCAA di Bari n. **80604**

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. **4493** - cod. ABI **8338-6**

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. **A171116**

C.F./P. IVA: **00380000729**

Reg. Soc. Trib. di Bari n. **3674**

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Capitale sociale e Riserve : **€ 58.194.710 al 31/12/2010**

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Trattasi della gestione d'assegni esteri di tipo commerciale (sono esclusi gli assegni turistici). Tale gestione si distingue in:

- 1) negoziazione salvo buon fine;
- 2) cessione al dopo incasso.

Nel primo caso, l'assegno viene negoziato salvo buon fine (s.b.f.) e cioè accreditando subito il conto corrente in EURO o valuta del cliente. In questo caso la Banca anticipa una somma che non ha la certezza di incassare, poiché il titolo potrà risultare "scoperto nella sua disponibilità", alterato o falsificato.

Nel secondo caso, la Banca accredita sul conto del cliente l'importo dell'assegno (in EURO o divisa) solamente all'avvenuto incasso dello stesso e cioè quando la corrispondente Banca estera metterà a disposizione l'importo eventualmente decurtato delle spese d'incasso trattenute.

Sia che si adotti l'una o l'altra gestione, si precisa che un assegno estero può essere stornato dalla Banca trassata anche dopo che ne è stato comunicato il "pagato"; in alcuni casi ciò può avvenire anche uno più anni successivi alla data d'estinzione dell'assegno, ad esempio a seguito di vizi di forma o alterazione del titolo.

Inoltre, in alcuni paesi vige l'istituto dello "Stop payment" per il quale un assegno può essere bloccato prima di essere pagato, a semplice richiesta del traente, anche una volta che sia stato emesso regolarmente.

Infine, si sottolinea che i requisiti e gli effetti del protesto possono essere sostanzialmente differenti tra uno Stato ed un altro.

Fatte salve tutte le norme conosciute in tema di negoziazione titoli di credito, ivi compresi quindi i controlli formali e di merito sulla bontà del cedente, il cliente presenterà l'assegno allo sportello compilato come segue:

- il tipo d'accredito richiesto (s.b.f. o al dopo incasso);
- il nome del cliente cedente;
- gli estremi dell'assegno (banca trassata, piazza, n° assegno, ecc.);
- il conto corrente da accreditare;
- gli eventuali anticipi da estinguere;
- le eventuali informazioni per l'espletamento delle formalità valutarie.

Dovrà essere comunque rispettato quanto previsto dalla disciplina d'antiriciclaggio e dalle norme del monitoraggio fiscale.

Negoziazione ed accredito salvo buon fine

La negoziazione degli assegni esteri in valuta differisce da quella degli assegni esteri in EURO.

Assegni in valuta

Se non si intende convertire l'assegno in EURO, questo può essere accreditato in un conto in divisa con la valuta prestabilita.

Nella negoziazione degli assegni in valuta, qualora ne venga richiesto il controvalore in EURO, viene usualmente applicato il cambio vigente al momento della contrattazione:

- con il cambio valutario viene applicata alla negoziazione di divise liquide e disponibili, con valuta successiva in funzione dei paesi interessati corrispondenti al lasso temporale occorrente per l'invio degli assegni presso le casse delle Banche estere trattarie. La valuta standard con cambio valutario è di 11 giorni lavorativi;
- il cambio cheque, al contrario, tiene già conto dei tempi di trasmissione per cui l'accredito del controvalore in EURO avviene con l'applicazione di un solo giorno lavorativo successivo alla data di lavorazione. Il cambio cheque è perciò inferiore al cambio valutario e tale differenza (scarto fisso stabilito valuta per valuta) è di fatto sostitutiva dei predetti giorni banca.

La scelta nell'applicazione del cambio valutario o cheque è a carico del cliente.

Assegni in EURO

Gli assegni espressi in EURO di conto estero possono essere tratti su banche italiane o su banche estere. La distinzione produce effetti sulla valuta d'accreditamento.

Anche agli introiti tramite assegno vanno addebitate le commissioni di servizio.

Quando gli assegni esteri si riferiscono a pagamenti di fatture che la banca aveva precedentemente anticipato al cliente, questi andranno a decurtare o ad estinguere i relativi anticipi.

Cessione al dopo incasso

Nel secondo caso la banca accrediterà l'importo al cliente solo ad incasso avvenuto.

Si rinvia alle disposizioni che regolano gli incassi, come da altro foglio informativo denominato "incasso effetti/documenti ricevuti dall'estero o sull'estero".

Principali rischi (generici e specifici)

Mancato pagamento degli assegni posti all'incasso o negoziati salvo buon fine.

Rischio di tasso di cambio per le disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera.

Rischio per instabilità politica, economica, giuridica, nel paese del trassato (rischio paese).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

CASSA RACCOLTA VALUTA	
CAMBIO VALUTA ASSEGNI	
SPESE	
ASSEGNI	
ASSEGNI: COMMISS. ACQUISTO / GENERICHE	0,15% Minimo: € 3,00 Massimo: € 150,00
ASSEGNI: SP.FISSE ACQUISTO x assegno EURO	€ 2,50
RECUP.SPESE ASSEGNI INSOLUTI (oltre le spese reclamate)	€ 15,00
Cambio assegni Esteri x Cassa	€ 5,50
TRAVEL CHEQUE	
T.C.: SP.FISSE VENDITA / GENERICHE	€ 10,00
T.C.: COMMISS.RETROCESSE / EURO UNIONE ECONOMICA MONETAR.	0,15% Minimo: € 3,00 Massimo: € 150,00
Acquisto Travell Cheque	€ 1,00

FOGLIO INFORMATIVO

Negoziazione assegni di conto estero

T.C.: COMMISS.RETROCESSE / GENERICHE	0,15% Minimo: € 3,00 Massimo: € 150,00
T.C.: RECUPERO ASSICURAZIONE / GENERICHE	
GIORNI	
DATA VALUTA / GENERICHE	2 giorni lavorativi
BANCA ESTERA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO DIVISA	15 giorni lavorativi
BANCA ITALIANA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO DIVISA	4 giorni lavorativi
ACQUISTO / TRAVELERS CHEQUES	8 giorni lavorativi
BANCA ESTERA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO EURO SU	15 giorni lavorativi
BANCA ITALIANA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO EURO SU	4 giorni lavorativi
DATA DISPONIBILITA' / GENERICHE	2 giorni lavorativi
BANCA ESTERA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO DIVISA	15 giorni lavorativi
BANCA ITALIANA ACQUISTO C/EURO DI ASSEGNO DIVISA	4 giorni lavorativi
ACQUISTO / TRAVELERS CHEQUES	8 giorni lavorativi
BANCA ESTERA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO EURO SU	15 giorni lavorativi
BANCA ITALIANA ACQUISTO C/EURO ASSEGNO EURO SU	4 giorni lavorativi

SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI PRINCIPALI DIRITTI, OBBLIGHI E LIMITAZIONE NEI RAPPORTI CON IL CLIENTE CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO, ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia.

I servizi di incasso di effetti e di assegni sono fatti per conto del cedente e a suo rischio. In particolare:

- A) l'Azienda di credito non risponde delle conseguenze derivanti da cause a lei non imputabili, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, quelle dipendenti da:
- 1) irregolarità degli effetti;
 - 2) indicazioni erronee, non precise o insufficienti o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - 3) clausole di istruzione non tassative o contraddittorie;
 - 4) scioperi anche del personale, disservizi, sospensione o rallentamento delle comunicazioni o dei trasporti, smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto, impedimento od ostacoli determinati da disposizioni di legge – e in specie, moratorie, sospensioni o proroghe dei termini – o da consuetudini del luogo di pagamento degli assegni, siano essi stilati in moneta del paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi: in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza.
- B) L'Azienda di credito non risponde neppure:
- 1) della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di assegni su piazze non bancabili presso l'istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze di cui sopra;
 - 2) della mancata presentazione o del mancato protesto in tempo utile di assegni non pervenuti entro i termini di consuetudine bancaria.

Ugualmente essa non risponde delle conseguenze derivanti da omissio, ritardato ed erroneo avviso di esito da darsi mediante modulo predisposto dal cedente.

L'Azienda di credito, per l'espletamento di tutti gli atti da compiersi su piazza nella quale non abbia una propria filiale è autorizzata, ai sensi dell'art. 1856 cod. civ. e, comunque, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire da un proprio corrispondente, bancario o non, e non risponde

quindi dell'operato del sostituto.

Le presenti norme si applicano e sono operative anche nei confronti del sostituto del quale l'Azienda di credito si sia avvalsa.

L'Azienda di credito non provvede ad inviare gli avvisi di mancato pagamento degli assegni, ma si limita a restituire i titoli non appena in grado; è inteso che i firmatari interessati hanno rinunciato ai detti avvisi nonché alla osservanza dei termini di cui all'art. 47 della Legge sull'assegno, anche nei confronti degli eventuali portatori successivi.

Quanto agli assegni a favore dell'estero, stilati in euro o in divisa estera, l'Azienda di credito (o il corrispondente da essa incaricato) accetterà il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo potrà essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa; quest'ultima deve contenere istruzioni specifiche circa la levata o meno del protesto, in caso di mancato pagamento in assenza di istruzioni specifiche, l'Azienda di credito non è responsabile qualora il protesto non venga levato.

Incasso o accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Estero.

I servizi di incasso di assegni sull'estero sono svolti dall'Azienda di credito secondo le norme stabilite sopra per i servizi riguardanti assegni sull'Italia.

Quando le leggi o la prassi vigenti nel Paese estero ove deve avvenire l'incasso sono diversi, si applicano le leggi e la prassi dei Paesi esteri.

Inoltre, di norma, le banche estere incaricate dall'incasso di assegni in moneta locale o in divisa estera, accettano il pagamento del trassato soltanto se l'importo relativo possa essere immediatamente utilizzato o trasferito secondo le istruzioni della lettera di remessa.

In caso di mancato pagamento non fanno levare il protesto se non su espresse istruzioni in tal senso.

Per gli assegni su Paesi con comunicazioni difficili o di durata non sicuramente prevedibile, l'Azienda di credito non ha alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da mancata presentazione o protesto in tempo utile.

In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o, l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente degli assegni su detti Paesi, è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta dell'Azienda di credito nel caso che alla Azienda stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente e dal trattario.

Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, di documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

RECESSO E RECLAMI

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca c/o Settore Legale e Contenzioso, viale Bari n.10 – 70011 – Alberobello (BA) - legale@bccalberobello.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Qualora per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

FOGLIO INFORMATIVO

Negoziazione assegni di conto estero

Cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa.
Tasso di cambio	Rapporto tra il valore di due divise, in base alla quotazione – certo per incerto – adottata dalle due divise stesse, secondo le consuetudini del mercato forex.
Negoziazione	Trasformazione di una divisa in un'altra.
Committente o ordinante	Il venditore/esportatore che consegna alla propria banca gli assegni e le relative disposizioni di incasso.
Banca trasmittente	La banca incaricata di trasmettere gli assegni e le disposizioni di incasso alla banca del compratore nel paese di quest'ultimo.
Banca incaricata dell'incasso	La banca che provvede all'effettivo incasso conformemente alle istruzioni di incasso ricevute dalla banca trasmittente.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
FOREX	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.
Rischio di Cambio	Le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio d'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali, e provvedimenti legislativi.
Rischio Controparte	Rischio legato ad eventuali insolvenze da parte della controparte, con cui viene conclusa l'operazione.
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi.
Trassato	Compratore o importatore al quale vengono presentati gli assegni per l'incasso.
Salvo buon fine	Accredito immediato sul conto corrente in EURO o valuta del cliente in attesa di conoscere l'esito della negoziazione.
Dopo incasso	Accredito sul conto corrente del cliente solamente ad avvenuto incasso.
I.C.C.R.E.A	Istituto Centrale del Credito Cooperativo.
Valuta negoziabile	Divisa estera, ammessa alla negoziazione.
Stop payment	Blocco dell'assegno prima del pagamento, su richiesta del traente.
Cambio valutario e cheque	Cambi applicati nella negoziazione degli assegni in valuta.